
AREE DI VERDE ATTREZZATO
- SIMBOLO "V.A." -
(ART.21 - Norme Tecniche di Attuazione - All. 2 al P.R.G.)

Sono le aree destinate alla realizzazione di spazi a verde pubblico o di uso pubblico, attrezzati per la sosta, il gioco, lo svago e lo sport.

Per la migliore utilizzazione del verde è consentita la realizzazione di particolari attrezzature sportive, culturali e per il tempo libero come chioschi, bar, piccoli ristoranti per non oltre 60 coperti, impianti tecnici e servizi igienici, purchè resti dominante la destinazione a verde.

La progettazione esecutiva delle aree di verde attrezzato deve prevedere, insieme alle percorrenze pedonali, specifici dettagli delle recinzioni, degli arredi fissi, del tipo di pavimentazione, delle sistemazioni a prato, dei tipi di essenze arboree ed arbustive, nonché osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) L'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare $0,10 \text{ m}^3/\text{m}^2$;
- 2) L'altezza massima degli edifici non può superare 4,50 m. per una sola elevazione fuori terra;
- 3) Il rapporto di copertura non può superare il valore di 1/10;
- 4) La distanza tra i fabbricati, sia che insistano sullo stesso lotto che su lotti di proprietà diversa, non può essere inferiore a 10,00 m.;
- 5) La distanza dei fabbricati dai confini del lotto non può essere inferiore a 7,50 m.;
- 6) L'arretramento dall'allineamento stradale non può essere inferiore a 10,00 m.;

Nelle aree con il simbolo funzionale per "attrezzature ed impianti sportivi" le prescrizioni da osservare nell'attività edificatoria sono, invece, le seguenti:

- 1) L'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare $3,00 \text{ m}^3/\text{m}^2$; sono ammesse deroghe a tale indice solo se la realizzazione avviene a cura di Enti Pubblici in relazione a motivate esigenze di carattere funzionale;
- 2) L'altezza massima degli edifici non può superare 8,00 m., salvo che dimostrate necessità funzionali non richiedano altezze maggiori;
- 3) Il rapporto di copertura non può superare il valore di 3/10;
- 4) La distanza tra i fabbricati, sia che insistano sullo stesso lotto che su lotti di proprietà diversa, non può essere inferiore a 10,00 m.;
- 5) La distanza dei fabbricati dai confini del lotto non può essere inferiore a 7,50 m.;
- 6) L'arretramento dall'allineamento stradale non può essere inferiore a 10,00 m.;

Le aree di verde attrezzato possono essere realizzate anche ad iniziativa di privati, previa stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale con la quale dovranno stabilirsi, di volta in volta, almeno i seguenti elementi:

- Tempi e garanzie per la realizzazione dell'opera;
- Vincoli di destinazione d'uso dell'attrezzatura;
- Possibilità di utilizzazione dell'attrezzatura da parte dell'Amministrazione per finalità di interesse pubblico;
- Termini e modalità di gestione dell'attrezzatura con particolare riguardo alle condizioni di fruizione da parte della collettività.

A fronte di richiesta d'intervento da parte di privati proprietari di fondi, l'Amministrazione Comunale conserva comunque il diritto di operare direttamente e pregiudizialmente per la realizzazione di programmi specifici di interesse pubblico.

Nelle aree con previsione di utilizzazione pubblica, nelle more della realizzazione degli interventi è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, nonché la fruizione agricola e vivaistica. Nelle aree libere da vegetazione può essere consentita la realizzazione provvisoria di depositi previa autorizzazione temporanea che specificherà le opere che dovranno essere eseguite.